



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE
EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 8.6.2011
COM(2011) 355 definitivo

2011/0155 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, come modificato, è stato adottato il 2 marzo 2011, conformemente alla decisione 2011/137/PESC del Consiglio del 28 febbraio 2011, per attuare la risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e disporre ulteriori misure autonome dell'UE in considerazione della gravità della situazione in Libia.
- (2) La decisione 2011/[...]/PESC del Consiglio, del [...], modifica la decisione 2011/137/PESC del Consiglio e prevede una deroga specifica in relazione al congelamento delle attività di determinate entità (porti). Occorre inoltre prendere le disposizioni necessarie per evitare che le misure di congelamento compromettano il proseguimento delle operazioni umanitarie e della fornitura di materiali e beni destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, nonché delle operazioni di evacuazione dalla Libia.
- (3) L'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di porre in essere tali misure mediante un regolamento basato sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/[...]/PESC del Consiglio, del [...], concernente ulteriori misure restrittive in considerazione della situazione in Libia,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/[...]/PESC del Consiglio, del [...], prevede una deroga specifica in relazione al congelamento delle attività di determinate entità (porti).
- (2) È opportuno garantire il proseguimento delle operazioni umanitarie e della fornitura di materiali e beni destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, nonché delle operazioni di evacuazione dalla Libia.
- (3) La misura in questione rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

- (1) è inserito il seguente articolo:

“Articolo 10 bis

In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle autorità portuali elencate all’allegato III in relazione all’esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione dei contratti riguardanti petrolio, gas e prodotti petroliferi raffinati. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.”

Articolo 2

L’articolo 8 bis è sostituito dal seguente:

“Articolo 8 bis

In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi di cui all’allegato III siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi di cui all’allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per la fornitura di materiali e beni destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo, prodotti agricoli, materiale medico e energia elettrica, per la fornitura o l’agevolazione della fornitura di assistenza umanitaria o per le operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.”

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente
[...]*